

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

N. r.g. 110-1/2024

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:  
dott. ssa ANTONELLA DRAGOTTO Presidente  
dott. MICHELE DELLI PAOLI Giudice rel.  
dott. ssa ROBERTA BRERA Giudice  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA  
di apertura della liquidazione controllata

Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presentato da BONACINI CLAUDIO, nato a Voghera in data 19/8/1965, [REDACTED] [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Cagnoni;

sentito il giudice relatore nella camera di consiglio del 18.2.2025;

accertato che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del medesimo codice;

ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27, co. 2 e 3, lett. b), CCII in relazione al luogo di residenza della parte ricorrente;

considerato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi, Dr.ssa P. Turati, contenente la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente, oltre che l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, come previsto dall'art. 269, comma secondo, CCII;

considerato che BONACINI CLAUDIO, titolare dell'omonima ditta individuale, ha assunto obbligazioni connesse all'attività di battilamiera presso officine autorizzate, dalla quale è derivata la quasi totalità della sua attuale esposizione debitoria (cfr. il ricorso introduttivo e la relazione del gestore della crisi);

osservato che il sovraindebitamento, ex art. 2 lett. c) CCII, è la situazione di "*stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore e di ogni altro debitore (omissis)*" non fallibile e che, nel caso in esame, la parte ricorrente è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio (non essendo applicabili i diversi istituti della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta



amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza) in quanto in possesso congiunto dei requisiti dell'impresa minore;

rilevato che, dalla documentazione fornita (cfr. dichiarazioni dei redditi/situazione contabile, relazione dell'OCC a pag. 3), risultano rispettate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII nel triennio antecedente il deposito della domanda;

considerato che il debitore è, pertanto, soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII e che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di circa € 130.000,00 nei confronti di un istituto di credito e dell'erario, il patrimonio di cui dispone il ricorrente è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni: lo stesso, infatti, possiede solo la propria azienda, costituita dai beni mobili strumentali per l'esercizio dell'impresa (del valore complessivo di circa € 52.000,00), la quale gli garantisce in media un reddito mensile netto di soli € 1.200,00;

rilevato che il piano prevede la vendita competitività dell'azienda del ricorrente ed il versamento della quota dello stipendio eccedente il fabbisogno di mantenimento, derivante **dalla prosecuzione dell'attività di impresa mediante esercizio provvisorio** [cfr. la relazione integrativa del 30.1.2025 per cui il fatturato medio degli ultimi tre anni ammonta ad € 50.000,00 e che, sottratti i costi (di € 24.000,00 circa annuali) residua un flusso reddituale annuale pari a circa € 26.000,00, da cui occorre poi decurtare la tassazione IRPEF, nonché la contribuzione INPS ed INAIL, con un risultato netto annuo di circa € 15.000,00];

ritenuto, pertanto, necessario stabilire se nella liquidazione controllata siano utilizzabili strumenti di gestione dinamica, quali l'affitto di azienda o l'esercizio provvisorio;

osservato che il dato testuale sembra consentire una risposta affermativa; infatti, nel regolare l'attività del liquidatore, l'art. 272 CCII così dispone: “[...] *Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione. **Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile.** Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato*”. L'art. 213 CCII in tema di liquidazione giudiziale al comma IV recita “*Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali **l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda**, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco*”;



osservato che il rinvio, nel caso in esame, non risulti limitato dalla clausola di compatibilità che preclude soltanto l'estensione di previsioni inconferenti e in contrasto con il contesto normativo in cui il richiamo è inserito;

ritenuto che per escludere l'efficacia del rinvio non ci si possa appellare a detta clausola, non sussistendo alcun contrasto tra i commi richiamati dell'art. 213 CCII e la disciplina della liquidazione controllata; sul punto va infatti osservato che la disciplina della liquidazione controllata è dettata sia nel titolo IV, capo II, del CCII, "Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento", e, in particolare nella sezione I "Disposizioni di carattere generale" applicabili a tutte le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento sia, soprattutto, per quel che rileva in questa sede, nel Capo IX del Titolo denominato "Liquidazione controllata del sovraindebitato";

-osservato che la stessa relazione illustrativa dell'art. 268 CCII si esprime in maniera chiarissima su natura e funzione della procedura in esame, affermando che "La liquidazione controllata è il procedimento, equivalente alla liquidazione giudiziale, finalizzato alla liquidazione del patrimonio del consumatore, del professionista, dell'imprenditore agricolo, dell'imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza. La disciplina trova il suo antecedente in quella contenuta nella sezione seconda del capo secondo della l. 27 gennaio 2012, n. 3 sulla liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato. Considerato che la liquidazione concerne patrimoni tendenzialmente di limitato valore e situazioni economico finanziarie connotate da ridotta complessità, la procedura è semplificata rispetto alla liquidazione giudiziale"; con specifico riferimento all'esercizio provvisorio e all'affitto di azienda, l'affermazione che essi sarebbero strumenti di gestione dinamica, incompatibili con la liquidazione controllata, essendo quest'ultima una procedura esclusivamente liquidatoria, non considera che tale ultima procedura condivide con la liquidazione giudiziale non solo la natura esclusivamente liquidatoria ma anche il target del massimo soddisfacimento dei creditori attraverso gli atti di liquidazione. La norma di cui all'art. 275 CCII, infatti, è dedicata all'esecuzione del programma di liquidazione e alle modalità con le quali vanno svolte le attività liquidative, esattamente come per la liquidazione giudiziale. Gli strumenti di gestione attiva attengono più che alla fase esecutiva del programma, alla sua ideazione, laddove il liquidatore ritenga che la situazione posta alla sua attenzione consigli di esercitare ancora l'impresa o di affidarla a terzi, per non perdere il valore della stessa, nella convinzione che, attraverso tali passaggi, si possano ottenere maggiori ricavi da destinare ai creditori rispetto alla vendita atomistica dei beni strumentali.

Ritenuto che la salvaguardia dinamica dell'azienda tenda a realizzare esclusivamente il miglior risultato in termini di soddisfacimento dei creditori, contenendo, da un lato, gli



effetti disgreganti tipici dell'insolvenza sulla impresa e, dall'altro, facendo recuperare ai fattori della produzione aggregati, valore spendibile sul mercato e monetizzabile in favore dei creditori, con la conseguente opportunità di autorizzare l'esercizio provvisorio e l'affitto di azienda, quando il liquidatore, con valutazioni analitiche e prudenti, al pari del curatore, evidenzi nel programma di liquidazione la funzionalità di tali opzioni gestorie in ottica puramente liquidatoria.

Il liquidatore, figura centrale nella liquidazione controllata, dovrà valutare il rapporto costi - benefici o, ancora meglio, il rapporto opportunità - rischi derivanti dall'utilizzo degli strumenti di gestione dinamica, tenendo conto anche della necessità di completare la liquidazione in un lasso di tempo ragionevole (per la compatibilità degli strumenti di gestione dinamica con la liquidazione controllata si veda Trib. Bologna del 30.5.2023);

In tale prospettiva, peraltro, nel caso di specie, appare opportuno, ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCII nominare Liquidatore la Dott.ssa LAURA MORETTI.

verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;

precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII;

**P.Q.M.**

### **DICHIARA APERTA**

la procedura di liquidazione controllata nei confronti di BONACINI CLAUDIO

nomina

il Giudice delegato in persona del dott. MICHELE DELLI PAOLI;

nomina

il liquidatore nella persona della dr.ssa LAURA MORETTI;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno



trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 c.c.i.;

dispone

della sentenza nel sito internet del Tribunale di Alessandria, a cura del liquidatore;

ordina

la trascrizione del presente provvedimento, a cura del liquidatore, al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (non viene richiesta l'esenzione, per gravi e specifiche ragioni, rispetto a beni ricompresi nell'attivo di cui la debitrice chiede di essere autorizzata all'utilizzo). Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio a cura del liquidatore;

avverte

che per effetto di questa sentenza:

a norma dell'art. 150 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

a norma dell'art. 277 c.c.i., i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;

a norma dell'art. 151 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del c.c.i., salvo diverse disposizioni della legge;

a norma dell'art. 143 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

a norma dell'art. 142 c.c.i. richiamato dall'art. 270 c 5 c.c.i. la sentenza che dichiara aperta la liquidazione controllata priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione.

rimette



al G.D su istanza apposita della ricorrente, la determinazione della misura del mantenimento ai sensi dell'art. 268, co. 3, lett. b), c.c.i., analogamente a quanto dispone l'art. 146, co. 2, per la liquidazione giudiziale, così interpretato il riferimento, contenuto nell'art. 268, co. 4, lett. d), cit. al "giudice" in modo generico;

DISPONE che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Alessandria e la trascriva al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato (avendo cura di valutare l'opportunità, come precisato in motivazione, di procedere con l'esercizio provvisorio dell'azienda del ricorrente);
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili del debitore;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura.

Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche:



a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Così deciso in Alessandria nella Camera di Consiglio del 18.2.2025.

Il Giudice rel.

Dr. Michele Delli Paoli

La Presidente

Dr.ssa Antonella Dragotto

